

ALLEGATO "B "  
REPERTORIO N. 46821  
RACCOLTA N. 18423

**STATUTO**

**"FAMIGLIE E ABILITA'. PERCORSI DI CRESCITA APS."**

**Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituito l'Ente del Terzo settore denominato **"FAMIGLIE E ABILITA'. PERCORSI DI CRESCITA APS."**, Associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.

Tale denominazione sarà usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Campolongo Maggiore (VE).

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del territorio comunale senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

**Art. 2 STATUTO**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia.

L'assemblea può deliberare l'approvazione di un regolamento di esecuzione per la disciplina di particolari aspetti organizzativi.

**Art. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e i membri degli organi dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

**Art. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

**Art. 5 FINALITA' E ATTIVITA'**

L'Associazione opera nel territorio della Regione del Veneto.

L'Associazione intende essere lo strumento attraverso il quale realizzare la crescita e la maturazione umana di ogni persona, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e con disabilità, ai bambini con disabilità, ai minori con disagio infantile e adolescenziale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere ciò l'Associazione si propone di svolgere, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera a)

*D.Lgs. n. 117/2017*];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [*art. 5 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 117/2017*];

- formazione universitaria e post-universitaria [*art. 5 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 117/2017*];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'*art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 [art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. n. 117/2017*];

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [*art. 5 comma 1 lettera k) D.Lgs. n. 117/2017*];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [*art. 5 comma 1 lettera l) D.Lgs. n. 117/2017*];

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misurare di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile [*art. 5 comma 1 lettera o) D.Lgs. n. 117/2017*];

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'*articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106 [art. 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. n. 117/2017*];

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [*art. 5 comma 1 lettera*

q) *D.Lgs. n. 117/2017*];

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni [*art. 5 comma 1 lettera s) D.Lgs. n. 117/2017*];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 [*art. 5 comma 1 lettera u) D.Lgs. n. 117/2017*];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2000 n. 244 [*art. 5 comma 1 lettera w) D.Lgs. n. 117/2017*].

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

- nel sostegno dei soggetti persone fisiche - anche attraverso le loro famiglie - interessate da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e di disagio familiare, valorizzandone le potenzialità abilitative attraverso la creazione di gruppi di solidarietà all'interno dei quali trovare informazione e formazione;
- nel sostegno delle persone con disabilità e con disagio attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative atte a garantire l'apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale il più indipendente possibile;
- nella collaborazione con le strutture scolastiche, ludico-sportive e altri enti non lucrativi, favorendo l'introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo di dimostrata efficacia di stampo cognitivo-comportamentale;
- nella promozione di interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell'inclusione sociale del soggetto persona fisica disabile e/o disagio;
- nella diffusione di una generalizzata preparazione sulla disabilità ad ogni livello della società attraverso corsi di formazione per operatori e volontari, i cui destinatari saranno soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e di disagio familiare;
- nella promozione, secondo la normativa vigente, della raccolta di fondi e di diverse utilità, gestendoli per il più proficuo perseguimento dello scopo associativo e i cui proventi saranno rivolti nei confronti di categorie parti-

colarmente vulnerabili, individuate di volta in volta, al fine di assicurarne la protezione sociale;

- nella partecipazione e/o nel concorso ad ogni progetto pubblico, privato o misto di agevolazione della vita dei soggetti disabili e dei loro familiari.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al raggiungimento degli obiettivi statutari e comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Per il migliore raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere o dare in locazione strutture, impianti e altri beni sia mobili che immobili e stipulare accordi e/o contratti con altre associazioni e/o terzi in genere.

#### **Art. 6 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno. L'organo competente a deliberare sull'ammissione di un nuovo associato è il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà indicare le

proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione di rigetto della domanda dovrà essere motivata e comunicata all'interessato dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni.

L'aspirante associato potrà, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati si distinguono in tre categorie:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione stabilita annualmente dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota di iscrizione annuale, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono coloro che hanno meriti particolari per avere svolto attività a vantaggio dell'Associazione e tali nominati dall'Assemblea.

#### **ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno:

- il diritto di eleggere gli organi sociali;
- il diritto di ricoprire cariche negli organi sociali, salvo che per i minori e per le persone prive della capacità d'agire;
- il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- il diritto di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- il diritto di intervenire e di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Gli associati hanno:

- il dovere di osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- il dovere di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 8 VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

L'Associazione può avvalersi di volontari, anche non associati, nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

I volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusiva-

mente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo, neanche dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono vietati in ogni caso i rimborsi spese di tipo forfetario.

#### **ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualità di associato è intrasmissibile e si perde per recesso, esclusione o morte.

L'associato può recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, se comunicata almeno 3 (tre) mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi e comprovati motivi, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni, nei seguenti casi:

- morosità nel pagamento della quota associativa annuale che persista per oltre 6 (sei) mesi;
- gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;
- inadempimento grave agli obblighi derivanti dallo statuto, dal regolamento interno o dalle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 C.C., il socio escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

#### **ART. 10 ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 11 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e su quelle ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Per gli altri soci privi della capacità d'agire il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dalla persona designata dagli intervenuti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente anche fuori della sede legale, purché nel territorio della Regione del Veneto, mediante avviso scritto inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione delle Assemblee è anche affisso nella sede dell'Associazione.

Gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento; alle medesime condizioni è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio; l'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano e, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione; nei casi obbligatori di legge o quando ritenuto opportuno il verbale è redatto da un Notaio nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia.

#### **ART. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Le Assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione di nuovi associati a seguito della deliberazione di rigetto da parte del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- approva il bilancio preventivo e il programma di attività dell'Associazione;
- approva il bilancio d'esercizio;
- approva il bilancio sociale, qualora obbligatorio ai sensi di legge o qualora si ritenga comunque opportuno adottarlo;
- approva il regolamento interno;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su ogni altra materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **ART. 13 QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con l'intervento, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nonché per quelle concernenti la trasformazione, la

fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

#### **ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri; la maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il bilancio preventivo e il programma di attività dell'Associazione ed illustra all'Assemblea tutti gli elementi per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- delibera sull'ammissione di nuovi associati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio della Regione del Veneto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché ogniquale volta sia ritenuto necessario o opportuno, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno 3 (tre) membri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate me-

dante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed inviato con mezzi tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei consiglieri (lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare) almeno 5 (cinque) giorni prima o, per i casi urgenti, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale o, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di nomina.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario. Nei casi obbligatori di legge o quando ritenuto opportuno il verbale è redatto da un Notaio nominato dal Presidente.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio ed è riportato nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ed esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio Direttivo, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica come gli altri membri del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia assente o impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

Nei casi obbligatori di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o qualora ritenuto opportuno sarà nominato l'Organo di controllo.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare un Sindaco effettivo o un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e

due supplenti; l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo o, in caso di Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro, salvo che la revisione legale dei conti sia attribuita all'Organo di controllo; in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da Revisori Legali iscritti all'apposito Registro.

#### **ART. 18 LIBRI SOCIALI**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo di controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali tenuti a cura degli stessi organi;
- f) il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota

associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato dovrà presentare richiesta scritta all'organo competente che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà provvedere.

La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 19 RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **ART. 20 I BENI**

I beni appartenenti all'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili ubicati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione stessa e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 21 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 22 BILANCIO**

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assem-

blea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

#### **ART. 23 BILANCIO SOCIALE**

L'Associazione è tenuta alla redazione del bilancio sociale nell'ipotesi e secondo le modalità previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **ART. 24 CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.

#### **ART. 25 LAVORATORI DIPENDENTI, PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO O DI ALTRA NATURA**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l'Associazione e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi o coloro che effettuano prestazioni di altra natura sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **ART. 26 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI**

Coloro che prestano attività di volontariato a favore dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **ART. 27 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione stessa.

#### **ART. 28 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **ART. 29 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Con la medesima deliberazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea avente analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui

devolvere il patrimonio residuo, i liquidatori provvederanno a devolverlo a norma di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

**ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: Boran Alessandra - Angelo Ausilio Notaio.

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Venezia-Mestre, 4 giugno 2025.